

# LA COMMARA & PARTNERS

---

## STUDIO LEGALE TRIBUTARIO

www.studiolacommara.it



# NEWSLETTER



N. 10/2023

### ANTIRICICLAGGIO

in Gazzetta Ufficiale il decreto di avvio del Registro titolari effettivi



A CURA DELL'AVV. ANTONIO ALFONSI

### AMMORTAMENTO

alla francese: attesa la decisione delle Sezioni Unite



A CURA DELL'AVV. ANNACHIARA SILIPO

### RIFORMA CARTABIA

il c.d. divorzio "veloce"



A CURA DELL'AVV. ANGELA BRUNO

# Antiriciclaggio:

in Gazzetta Ufficiale il decreto di avvio  
del Registro titolari effettivi.

L'articolo 20 del d.lgs. n. 231/2007 enuncia tre distinti criteri al fine di accertare la cosiddetta **"titolarità effettiva"** di una società di capitali:

- il **"criterio della proprietà"**, basato sulla titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale, detenuto da una persona fisica, anche per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona. Laddove la società risulti partecipata per oltre il 25% da pubbliche amministrazioni o da loro controllate, potrà essere considerato titolare effettivo il soggetto che ha la rappresentanza dell'ente pubblico, ovvero, nel caso di dei Comuni-soci, i sindaci dei Comuni;
- il **"criterio del controllo"**, basato per l'appunto sul controllo della maggioranza dei voti esercitabili un'influenza dominante in assemblea, o, infine, al quale sono riconducibili particolari vincoli contrattuali che consentano comunque di esercitare un'influenza dominante;

- il **"criterio residuale"**, basato sui poteri di rappresentanza legale ricavabili dagli assetti organizzativi o statutari.

I criteri predetti sono alternativi e successivi: solo se il primo criterio non conduce a risultati si può passare al secondo, e, se non si raggiunge una conclusione, si passa al terzo.

**Ciò posto, si segnala che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9.10.2023 il decreto direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, dal quale decorre il termine di 60 giorni per l'adempimento della prima iscrizione nella Sezione dei Titolari Effettivi del Registro delle Imprese da parte dei soggetti obbligati. Il termine predetto scade, pertanto, il giorno 11.12.2023.**



# Il rapporto tra sequestro giudiziario e il procedimento di mediazione obbligatoria.

Deve necessariamente segnalarsi il recente arresto della Corte di Cassazione che, risolvendo numerosi contrasti insorti nella giurisprudenza di merito, ha chiarito definitivamente i rapporti tra il procedimento cautelare del sequestro giudiziario e il procedimento di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 28/2010.

La questione sottoposta all'attenzione della Suprema Corte riguardava, in particolare, una controversia nella quale l'attore domandava la condanna del convenuto alla restituzione di beni mobili: l'attore preliminarmente ottenuto dal Tribunale provvedimento cautelare di sequestro dei beni dei quali richiedeva la restituzione, per poi introdurre un ordinario giudizio di merito, all'esito del quale, nel giudizio di primo grado, risultava vittoriosa. In seguito al gravame la Corte d'Appello rilevava l'improcedibilità della domanda iniziale per il mancato esperimento del tentativo di conciliazione.



La questione è stata dunque sottoposta ai Giudici di legittimità, che hanno sancito i principi di seguito indicati:

- la parte che ha domandato e ottenuto la concessione di un sequestro giudiziario relativo ad una controversia in materia contemplata dal d.lgs. n. 28/2010, pur dovendo instaurare il giudizio di merito nel termine perentorio di cui all'art. 669 octies c.p.c., comma 1, non è esonerata dall'esperimento del procedimento di mediazione ai sensi del Capo II del d.lgs. n. 28/2010;
- laddove il convenuto eccepisca tempestivamente l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del procedimento di mediazione e il giudice erroneamente ritenga che la mediazione non doveva essere esperita, la conseguente nullità della sentenza di primo grado può essere fatta valere in sede di appello; il Giudice d'appello, dichiarata la nullità della sentenza, non potendo disporre la remissione al primo Giudice, è tenuto ad assegnare alle parti il dovuto termine per la presentazione della domanda di mediazione, per poi accertare se la condizione di procedibilità sia stata soddisfatta e trattare la causa nel merito, ovvero, in mancanza, dichiarare l'improcedibilità della domanda giudiziale.

# Ammortamento alla francese:

attesa la decisione delle Sezioni Unite.

Con provvedimento del 9.9.2023, la Prima Presidente della Corte di Cassazione ha rinviato alle Sezioni Unite l'enunciazione di alcuni principi di diritto in materia di ammortamento alla francese.

Per il settore del credito potrebbe arrivare dalle Sezioni Unite della Cassazione una sentenza epocale.

In discussione c'è il metodo di ammortamento alla francese: il criterio più comune utilizzato dalle Banche per calcolare i piani di rientro dei mutui. Si tratta di un piano in cui la quota capitale tende ad aumentare nel tempo, mentre quella di interessi si riduce in modo corrispondente.

La questione sottoposta alla Corte di Cassazione riguarda quali conseguenze derivino dalla omessa indicazione, all'interno di un contratto di mutuo bancario, del regime di capitalizzazione "composto" degli interessi debitori, pure a fronte della previsione per iscritto del tasso annuo nominale (TAN), nonché della modalità di ammortamento "alla francese".

In particolare, se tale carenza di espressa previsione negoziale possa comportare l'indeterminatezza o l'indeterminabilità dell'oggetto, con conseguente nullità del contratto in forza del combinato disposto degli artt. 1346 e 1418, secondo comma, cod. civ., nonché per violazione delle norme in materia di trasparenza e, segnatamente, di quella di cui all'art. 117, comma 4, TUB, che impone, sotto pena di nullità, che i contratti indichino il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.



Riguardo alle modalità con cui sono costruite le singole rate del prestito in relazione al rapporto tra capitale ed interessi, secondo un primo orientamento giurisprudenziale (maggioritario) da tale omessa indicazione non deriverebbero conseguenze in punto di determinatezza o determinabilità dell'oggetto del contratto, né si porrebbero problemi in termini di violazione della c.d. trasparenza bancaria. E ciò perché ogni qualvolta il piano di ammortamento risulti essere stato allegato al contratto di mutuo e consegnato al cliente, questi potrebbe desumere comunque la modalità di ammortamento (e, dunque, la composizione delle singole rate in cui viene frazionata nel tempo l'obbligazione restitutoria).

La mancata indicazione della modalità di ammortamento non risulterebbe, d'altra parte, pregiudizievole per il cliente in termini di "prezzo" e "condizioni" praticati, riguardando esclusivamente la composizione delle singole rate, e costituendo il piano di ammortamento e la relativa strutturazione la logica e naturale applicazione di quanto contrattualmente pattuito nelle condizioni economiche redatte per iscritto nel corpo del contratto e, dunque, conosciute e conoscibili ex ante dal cliente.



Un diverso indirizzo giurisprudenziale evidenzia, invece, che la modalità di ammortamento alla francese (con la corresponsione di rate costanti in cui la quota parte degli interessi è progressivamente decrescente e quella della sorte capitale crescente), specie in relazione all'applicazione del regime di capitalizzazione "composto" degli interessi debitori, sarebbe suscettibile di determinare un significativo incremento del costo complessivo del denaro preso a prestito dal cliente, specialmente allorquando vengano ad essere corrisposti dapprima gli interessi (capitalizzati in modo "composto") e poi il capitale; di talché anche la modalità di ammortamento alla francese costituirebbe un "prezzo", un "costo" che andrebbe esplicitato all'interno del contratto.

La decisione delle Sezioni Unite potrebbe avere conseguenze di forte impatto sul settore dei mutui in quanto, ove venisse confermata effettivamente la carenza di informativa negoziale e quindi l'indeterminabilità del tasso, molti mutui andrebbero riformulati, con inevitabili ricadute sul sistema bancario.

**L'augurio è che la decisione delle Sezioni Unite possa porre fine ad un dibattito giurisprudenziale finora connotato da esiti contraddittori, orientandolo finalmente verso una decisione univoca.**

# Riforma Cartabia:

il c.d. divorzio "veloce".



Tra le novità della recente Riforma Cartabia del processo civile (d.lgs. n. 149/2022) vi è anche il tentativo di velocizzare il contenzioso giudiziale in tema di separazione e divorzio, con l'ammissione del cumulo delle domande di separazione e divorzio.

A far data dal 28.02.2023 è, infatti, possibile presentare contestualmente la domanda di separazione e quella di divorzio, pur restando la domanda di divorzio procedibile unicamente dopo il decorso del termine previsto dal cd. divorzio breve e, cioè, decorsi 6 ovvero 12 mesi, a seconda che si tratti di separazione consensuale o giudiziale.

La Riforma Cartabia ha, quindi, previsto la facoltà di contemporanea proposizione di giudizio di separazione e di divorzio. Tale possibilità garantisce un notevole risparmio di tempo e consente un'accelerazione del processo, considerata la perfetta identità e sovrapponibilità di molte delle domande che vengono proposte nei due giudizi (affidamento dei figli, assegnazione della casa familiare, determinazione del contributo al mantenimento della prole), che sono trattate e decise con un'unica udienza.

Analoga previsione non è stata, invece, riportata nell'art. 473-bis.51 c.p.c., norma dedicata al «procedimento su domanda congiunta», che detta una specifica disciplina relativa a tutti i procedimenti di cui all'art. 473-bis.47 c.p.c. (e dunque separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, scioglimento dell'unione civile e regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, nonché di modifica delle relative condizioni), laddove presentati in forma congiunta.

All'indomani dell'entrata in vigore della Riforma, alcuni Tribunali, muovendo dal dato letterale, hanno ritenuto di dover applicare la nuova normativa esclusivamente ai giudizi contenziosi; altri, invece, ne hanno esteso l'applicazione anche ai procedimenti introdotti con ricorso congiunto.

In considerazione delle gravi difficoltà interpretative emerse, la questione è stata sottoposta al vaglio della Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 11906/2023 del 16.10.2023, si è pronunciata in favore della tesi estensiva enunciando il seguente principio di diritto **"In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p. c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio"**.

La pronuncia della Suprema Corte si fonda sulla ratio della novità introdotta dalla Riforma Cartabia con la previsione del cumulo delle domande di separazione e divorzio. Nella relazione illustrativa al d.lgs. n. 149/2022, si evidenzia la «necessità di dettare disposizioni che possano prevedere un coordinamento tra i due procedimenti, nonché ove opportuna la loro contemporanea trattazione».



Vengono, dunque, in rilievo, due profili: il primo, riguardante il «risparmio di energie processuali» realizzato con il *simultaneus processus* relativo a pretese identiche o implicanti accertamenti di fatto comuni o, comunque, almeno in parte, rilevanti per entrambi i processi; l'altro, riguardante il coordinamento delle decisioni rese nei distinti giudizi.

Sia sotto il primo che sotto il secondo profilo, non vi sono ragioni per negare il cumulo delle domande anche in ipotesi di domanda congiunta di separazione e di divorzio.

In generale, la possibilità di realizzare il cumulo anche tra domande è positivamente apprezzata dall'ordinamento processuale proprio perché consente un «risparmio di energie processuali» inteso come concentrazione in un'unica sede processuale delle attività volte alla trattazione e alla decisione di diverse domande.

Ragioni pratiche e di celerità hanno, dunque, indotto la Cassazione a superare l'obiezione mossa dal dato letterale, di per sé non decisivo, con una pronuncia innovativa che riconduce ad unità la disciplina del cumulo di domande di separazione e di divorzio e che consente alle parti - ex coniugi - di divorziare in tempi brevi, soprattutto nei casi di accordo e di assenza di conflittualità.

Le parti possono svolgere tutti gli adempimenti in un'unica udienza - quindi nello stesso giorno - e, trascorsi i sei mesi previsti dalla legge, il Giudice potrà pronunciare direttamente il divorzio, senza che sia necessario presentare un nuovo ricorso.

Vale, in ultimo, rilevare come l'estensione del cumulo delle domande anche al procedimento introdotto su istanza congiunta delle parti non contrasta secondo la Corte con il principio di indisponibilità dei diritti in materia matrimoniale.

Ed invero, sia nei procedimenti contenziosi, di separazione e divorzio, che in quelli congiunti, le parti propongono le proprie domande all'organo giudiziario e formulano le relative conclusioni e quindi non dispongono anticipatamente degli status.

Come precisato dalla Corte, in tema di divorzio a domanda congiunta, l'accordo *«riveste natura meramente ricognitiva e non negoziale, con riferimento ai presupposti necessari per lo scioglimento del vincolo coniugale, essendo soggetto alla verifica del tribunale che, in materia, ha pieni poteri decisionali»* e non configura una ipotesi in senso stretto di *«divorzio consensuale»*, analogo alla separazione consensuale - ove la pronuncia del Tribunale è unicamente rivolta ad attribuire efficacia dall'esterno all'accordo tra i coniugi, qualificabile come un negozio giuridico di natura familiare -, poiché il giudice non è condizionato al consenso dei coniugi, ma deve verificare la sussistenza dei presupposti per la pronuncia, di natura costitutiva, di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, mentre ha valore negoziale per quanto concerne i figli e i rapporti economici, consentendo al Tribunale di intervenire su tali accordi soltanto nel caso in cui essi risultino, quanto ai rapporti patrimoniali, contrari a norme inderogabili e/o all'interesse dei figli.

Ciò posto, la Corte sottolinea, comunque, come gli interventi in materia di negoziazione assistita e di *“divorzio breve”* nonché la Riforma Cartabia abbiano incrementato il *“ruolo dell'autonomia dei coniugi nella definizione delle conseguenze economiche della crisi coniugale [...] nel costante processo di privatizzazione del regime matrimoniale”*, incidendo in maniera significativa sulla *«caduta»* del dogma dell'indisponibilità degli status.



# RICONOSCIMENTI

Le elevate competenze collocano lo Studio La Commara & Partners in una posizione di assoluta eccellenza qualitativa sul mercato nazionale della consulenza fiscale e legale, come testimoniano i numerosi premi e riconoscimenti attribuiti negli anni da "Il Sole 24 Ore", "Toplegal Awards", "Le Fonti Awards" e "Legalcommunity Italian Awards".



## CONTATTI

### ROMA



+39 06 3218140



[www.studiolacommara.it](http://www.studiolacommara.it)



Viale Bruno Buozzi, 64 - 00197



[segreteria@studiolacommara.it](mailto:segreteria@studiolacommara.it)

### MILANO



+39 02 76013359



in partnership con: [www.pglegal.it](http://www.pglegal.it)



Via Sant'Andrea, 3 - 20121

### NAPOLI



+39 081 18584553



in partnership con: [www.fpcorporatefinance.eu](http://www.fpcorporatefinance.eu)



Via G. Melisurgo, 15 - 80133

### DUBAI



in partnership con: [www.v7group.com](http://www.v7group.com)



API Trio Office Tower - Office 3001

